



## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Art. 28 e 29 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro  
(D.Lgs. 81/2008)**

All'interno di aziende e luoghi di lavoro in generale, la valutazione dei rischi (prevista dall'**articolo 17, comma 1, lettera a** del Decreto Legislativo 81/2008) è il fondamento di tutto il complesso e articolato sistema che il datore di lavoro deve mettere obbligatoriamente in campo per ottemperare a quanto previsto dalla legge e, soprattutto, per creare concretamente le migliori condizioni di sicurezza.

Gli articoli 28 e 29 indicano l'oggetto e la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi attraverso una serie di punti che di seguito riassumeremo indicando solo i contenuti principali. Si tenga comunque ben presente che, per una completa conoscenza di quanto previsto dalla legge, è sempre necessaria un'approfondita lettura della norma.

### L'OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 28)

1. La valutazione che viene elaborata deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. Il documento (DVR) che viene redatto a conclusione della valutazione deve contenere:
  - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
  - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

**Per le violazioni di questo articolo sono previste le seguenti sanzioni penali:**

- Art. 28, co. 2, lett. b), c) o d): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi (Art. 55, co. 3)
- Art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo, ed f): ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi (Art. 55, co. 4)

**LA NOTA:** la riunione periodica, che tra i vari punti di esame prevede obbligatoriamente l'analisi del DVR, è l'occasione per identificare e calendarizzare i necessari interventi migliorativi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.





## LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 29)

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

2. La valutazione e l'elaborazione del DVR sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

**LA NOTA:** La consultazione dell'Rls è obbligatoria affinché il DVR si possa ritenere valido, se questo non avviene la sanzione prevista per il datore di lavoro è di tipo penale e prevede un'ammenda da 2.192 a 4.384 euro.

Nel caso in cui l'azienda consegni il documento all'Rls senza aver adempiuto al passaggio consultivo, il rappresentante apporrà la propria firma sul documento indicando espressamente che la stessa è **solo per ricevuta e non per consultazione**.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente **rielaborata in occasione di modifiche** del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, qualora siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o **a seguito di infortuni significativi** (per significativo si intende anche un infortunio che non abbia avuto esiti gravi o gravissimi ma che potenzialmente poteva produrli) o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, sempre previa consultazione del rappresentante dei lavoratori.

**LA NOTA:** l'Rls è bene che chieda una copia del DVR in modo da poterlo avere sempre a disposizione, anche su supporto informatico. Qualora l'azienda non lo fornisca materialmente, l'Rls deve comunque, su richiesta, poter sempre accedere al documento.

**Per le violazioni di questo articolo sono previste le seguenti sanzioni penali:**

- **Art. 29, co. 1:** arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (Art. 55, co. 1); arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: o nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) (Art. 55, co. 2, lett. a); o in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, co. 1, lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto (Art. 55, co. 2, lett. b); o per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (Art. 55, co. 2, lett. c).
- **Art. 29, co. 2 e 3:** ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui all'Art. 17, co. 1, lett. a) senza le modalità dei predetti commi (Art. 55, co. 3).

**NELLA SEDE CGIL DI VIA GARIBALDI 3 A BERGAMO**

è attivo il nuovo Sportello Sicurezza CGIL dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

**È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.**

Per informazioni: Luigi Volpi, Rlst

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it